

# LA PROSPETTIVA DEL DIRITTO SOSTANZIALE: UNA PERSONALIZZAZIONE DELLA NATURA E DELLE FUTURE GENERAZIONI?

*Marco Rizzuti*

SOMMARIO: 1. L'incerta attuazione della riforma costituzionale del 2022. – 2. Prospettive di diritto internazionale privato.

## 1. *L'incerta attuazione della riforma costituzionale del 2022*

In un breve contributo di qualche tempo fa avevamo avuto occasione di segnalare come una soggettivizzazione giuridica delle entità naturali, degli animali o delle generazioni future rappresenti una prospettiva che non manca di un substrato storico e di una sua concreta realizzazione in vari sistemi giuridici<sup>1</sup>. Peraltro, una sua possibile implementazione nel nostro ordinamento assume specifica rilevanza anche nella prospettiva dell'attuazione della riforma costituzionale del 2022<sup>2</sup>, con cui sono stati inseriti nella Carta sia un esplicito riferimento alle generazioni future come portatrici di "interessi", dunque quasi una loro entificazione *in nuce*, sia vari richiami alla protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, invero compatibili anche con un modello di tutela oggettuale, ma suscettibili di essere esaltati per il tramite di una eventuale personificazione.

<sup>1</sup> M. RIZZUTI, *Soggettività e tutele*, in P. LUCARELLI, A. SANTONI (a cura di), *Questione ambiente. Itinerari giuridici per l'impresa, Volume I*, Pisa, 2024, 243-252, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti.

<sup>2</sup> Si allude naturalmente alla l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, che ha inserito nell'art. 9 Cost. un nuovo comma finale, in forza del quale la Repubblica «*Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*», oltre ad aggiungere nell'art. 41 Cost. il riferimento all'ambiente sia fra i valori in contrasto con i quali non può svolgersi l'iniziativa economica privata sia fra le finalità che dovrebbero legittimare interventi di programmazione e controllo. Beninteso, già in precedenza la rilevanza costituzionale dell'ambiente si deduceva quantomeno dalla tutela della salute ex art. 32 Cost., ed anche gli obblighi di contrastare il cambiamento climatico potevano assumere un analogo rilievo in quanto vincoli internazionali ex art. 117 Cost.

Le modalità con cui vi si procederà dovranno, tuttavia, essere ponderate con attenzione, dal momento che, come pure avvertivamo in quella sede, una volta usciti dalla metafora giuridica, la costruzione di queste nuove *personae fictae* comporta anzitutto un conferimento di speciali poteri di azione in capo a determinati rappresentanti umani ed attuali delle postulate entità in questione<sup>3</sup>, in maniera tale da renderli capaci di incidere tramite valutazioni tecnocratiche su processi decisionali privatistici o pubblicistici, altrimenti tendenzialmente rimessi alle logiche del mercato e della democrazia elettorale, e quindi con il rischio di poter impattare seriamente sul funzionamento di tali istituzioni, le quali beninteso abbisognano sempre di un sistema di limiti e di bilanciamenti, ma sono comunque i fondamenti, al momento insostituibili, di un assetto liberale<sup>4</sup>.

Si tratterà dunque di iniziare a valutare i percorsi che potrebbero condurre ad una vicenda attuativa della menzionata riforma costituzionale. Tuttavia, non è affatto detto che ci si debba attendere un disegno complessivo ed organico, in forza del quale si realizzerebbe la selezione legislativa dei soggetti in questione e delle regole di controllo sul loro operato, in modo da poter quantomeno contenere i rischi cui si è fatto riferimento. In ogni caso, almeno per il momento un progetto del genere è ancora di là da venire, per cui ogni riflessione al riguardo sarebbe meramente speculativa. Ci sembra, invero, ben più probabile che differenti fermenti di sviluppo si manifestino semmai nel diritto vivente, anche grazie ad operazioni di interpretazione costituzionalmente orientata, salvo essere poi eventualmente accompagnati da, più o meno sporadici, interventi normativi<sup>5</sup>. Risulta quindi, al momento, di maggiore interesse concentrare le nostre riflessioni su questo versante della problematica.

Anzitutto, si può ben ipotizzare che siano iniziative riconducibili all'azione dei privati a porre direttamente il problema di una valutazione ordinamentale delle nuove forme di eventuale soggettivazione.

<sup>3</sup> Nella specie si tratterebbe degli enti ecologisti, a seconda dei casi associazioni o fondazioni: cfr. M. BASILE, P. ZATTI, *L'interesse delle generazioni future nel diritto dell'ambiente*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2025, 4, 1048 ss.

<sup>4</sup> Così concludevamo le nostre brevi riflessioni in M. RIZZUTI, *op. cit.*, 251-252.

<sup>5</sup> Nell'estate del 2025 si è aperto a livello locale un dibattito sul conferimento della personalità giuridica alla montagna calabrese dell'Aspromonte (cfr. <https://ladiscussione.com/368933/ambiente/piu-diritti-nella-tutela-di-natura-e-storia/>), che potrebbe eventualmente rappresentare il primo caso italiano.

Potrebbe, infatti, darsi il caso di un attivismo che si faccia direttamente promotore degli interessi di un'entità naturale ovvero delle generazioni future, pretendendo di assumerne anche tecnicamente la rappresentanza<sup>6</sup>. I valori fatti propri e positivizzati dalla recente riforma costituzionale potrebbero, dunque, deporre in favore della meritevolezza di siffatte iniziative, offrendo ad esse un concreto aggrancio giuridico. Una recente vicenda statunitense dimostra, invero, come previsioni costituzionali di questo tipo possono essere tutt'altro che irrilevanti. Così, l'inserimento nella Costituzione del Montana di un riferimento esplicito all'obbligo di preservare un ambiente sano per le generazioni presenti e future ha consentito ad un'organizzazione *non profit* di agire in rappresentanza di un gruppo di bambini e adolescenti contro lo Stato, e di ottenere infine la declaratoria di incostituzionalità di una normativa che agevolava l'industria estrattiva e permetteva ai regolatori di autorizzare progetti energetici senza valutarne l'impatto climatico<sup>7</sup>.

Tuttavia, in difetto di un intervento legislativo di attuazione della nostra riforma costituzionale, nel contesto del quale occorrerebbe selezionare le modalità ed i controlli necessari per realizzare un complessivo bilanciamento sistematico, non ci sembra al momento sostenibile un'indiscriminata apertura alla possibilità per chiunque di autoproclamarsi portatore degli interessi in questione<sup>8</sup>. Invero, anche la recente apertura, senz'altro di portata storica, della giurisprudenza europea sovranazionale alla rappresentanza degli interessi collettivi in

<sup>6</sup> Per il panorama a livello internazionale e comparato si possono vedere: A. D'ALOIA, T. DI MANNO, E. MALFATTI, G. SORRENTI (a cura di), *Le Corti costituzionali e la protezione delle generazioni future. Giornate Italo-Francesi di Giustizia costituzionale. Atti del Convegno di studi svoltosi a Messina l'8-9 novembre 2024*, Napoli, 2025; P. LAWRENCE, M. REDER, *Representing Future Generations. Climate Change and the Global Legal Order*, Cambridge, 2025; B. LEWIS, *Environmental Rights for Future Generations*, Cambridge, 2025.

<sup>7</sup> Montana Supreme Court, 18 dicembre 2024, *Held & al. vs. State of Montana*, Cause No. CDV-2020-307. L'attore era lo *Our Children's Trust* ed il parametro di riferimento l'art. IX, 1, della Costituzione statale, in forza del quale: "*The state and each person shall maintain and improve a clean and healthful environment in Montana for present and future generations*".

<sup>8</sup> Anche C. SCOGNAMIGLIO, *Il danno da cambiamento climatico ed i limiti della responsabilità civile: a proposito del "caso Eni"*, in *Studium Iuris*, 2025, 4, 439, esprime perplessità sulla prospettiva di una *Drittwirkung* climatica.

materia di giustizia climatica ha avuto, però, riguardo ad un gruppo generazionale indubbiamente già esistente, quello delle persone più anziane, ed alla concreta rappresentatività dell'ente associativo esponenziale<sup>9</sup>, che proprio perché si tratta di una generazione esistente può essere effettivamente valutata. Molto più arduo ci sembrerebbe, dunque, applicare gli stessi parametri a chi, in assenza di ogni mediazione legislativa, si volesse imputare una qualche rappresentanza degli interessi delle generazioni future o delle entità naturali<sup>10</sup>.

## 2. *Prospettive di diritto internazionale privato*

Ad ogni modo, pure in assenza di qualsivoglia sviluppo interno, interpreti e operatori del diritto dovranno con ogni probabilità misurarsi con le nuove forme di soggettivazione nel contesto di ipotesi di rilevanza internazionale-privatistica, in quanto le vicende transnazionali potrebbero rendere inevitabile confrontarsi con scelte già compiute da ordinamenti diversi dal nostro. Qualora, infatti, la personificazione

<sup>9</sup> Alludiamo alla notissima decisione della Corte EDU, 9 aprile 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz & Others vs. Switzerland*, n. 53600/20, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, 2, 424 ss., con nota di M. D'AURIA, *La democrazia alla prova del cambiamento climatico: diritto alla "resistenza" per via giudiziale*. Si veda sul punto L. GALANTI, *Il contenzioso da cambiamento climatico tra questioni di legittimazione e di merito*, in P. LUCARELLI, A. SANTONI (a cura di), *Questione ambiente*, cit., 278. Invero, i parametri della giustizia sovranazionale sono dunque abbastanza restrittivi, come può dimostrare la successiva decisione di CEDU, 11 dicembre 2025, *Fliegenschnee & Others vs. Austria*, n. 40054/23, che, facendone applicazione, ha ritenuto inammissibile un ricorso mirante ad imporre il divieto di vendita dei combustibili fossili.

<sup>10</sup> Così, in quello che è forse il più noto caso italiano, Trib. Roma, 26 febbraio 2024, *A Sud & al. c. Italia (Giudizio universale)*, a fronte della domanda proposta da varie associazioni ambientaliste di condannare lo Stato italiano a conformarsi agli obblighi internazionali di abbattimento delle emissioni climalteranti, il giudice ha dichiarato il proprio difetto assoluto di giurisdizione in ragione del difetto di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata, ritenendo la materia riservata alla competenza del legislatore. Si vedano in proposito A. MOLFETTA, *Separazione dei poteri e carbon budget residuo nel quadro del "Giudizio Universale" sul clima*, in *Riv. Biodiritto*, 2025, 3, 157 ss., per un commento critico, e M. MELI, *La giustizia climatica e il diritto vivente*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, 3, 747 ss., per un approccio invece favorevole ad evitare forzature del sistema della responsabilità civile e a valorizzare piuttosto il ruolo del decisore pubblico.

di, poniamo, una determinata entità naturale o di un animale, sia già stata positivizzata, o comunque accettata, in un certo ordinamento, accadrà prima o poi che in una qualche vicenda concreta, anche a prescindere dalla vera e propria *climate change litigation*<sup>11</sup>, una siffatta entità interagisca con soggetti italiani, o comunque sia parte di rapporti giuridici che interessino la giurisdizione italiana.

In un mondo globalizzato non sarebbe affatto implausibile immaginare casistiche del genere facendo riferimento a quegli ordinamenti, anche piuttosto remoti, in cui tendevamo a collocare questi peculiari paradigmi di soggettività, tendenzialmente estranei alla mentalità giuridica occidentale moderna<sup>12</sup>. Tuttavia, negli ultimi tempi assistiamo ad un loro successo in contesti molto più vicini a noi, di talché la probabilità di eventuali vicende di contatto naturalmente aumenta. Si consideri in particolare la recente iniziativa legislativa spagnola, che ha conferito ad una laguna murciana la personalità giuridica<sup>13</sup>,

<sup>11</sup> Che, a sua volta, molto spesso implica profili transfrontalieri: si veda ora in proposito O. FERACI, *Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell'Unione Europea*, Torino 2025. La giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria italiana in un caso di *climate change litigation* è stata recentemente riconosciuta, in sede di regolamento preventivo, da Cass., sez. un., ord. 21 luglio 2025 n. 20381: cfr. L. LA VERDE, *Verso un nuovo paradigma di giustizia climatica in Italia: commento all'ordinanza delle sezioni unite su «La Giusta Causa»*, in *Resp. civ. prev.*, 2025, 5, 1519 ss.

<sup>12</sup> Le vicende più note hanno visto, infatti, come protagonisti legislatori e giudici in Ecuador (art. 71 della Costituzione del 2008), in Bolivia (*Ley de Derechos de la Madre Tierra*, 21 dicembre 2010, n. 71; *Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien*, 15 ottobre 2012, n. 300), in Colombia (*Tribunal Constitucional, expediente T-5.016.242*, 10 novembre 2016), in Argentina (Trib. Mendoza, 3 novembre 2016, P-72.254/15), in India (*Mohd Salim vs. State of Uttarkhand and Others. Writ Petition (PIL) No. 126 of 2014*, 20 marzo 2017; *Lalit Miglani vs. State of Uttarakhand and Others. Writ Petition (PIL) No. 140 of 2015*, 30 marzo 2017), e in Nuova Zelanda (*The Whanganui River Claims Settlement Bill, 16/03/2017, Act 2017 Public Act 2017 No 7*, 20 marzo 2017). Si possono vedere in proposito G. GIORGINI PIGNATIELLO, *La natura come soggetto di diritto. Lezioni dal Sud globale?*, Napoli, 2025, nonché L. COLELLA, *Ambiente, religioni e tradizioni giuridiche*, Napoli, 2025, 143 ss.

<sup>13</sup> Il riferimento è alla *Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca*, che rappresenta il primo caso europeo di riconoscimento della personalità giuridica ad un ecosistema. Il *Tribunal Constitucional* spagnolo, con la sentenza n. 142 del 20 novembre 2024, ha già avuto occasione di riconoscere la legittimità di tale normativa. In proposito si possono vedere, anche per ulteriori riferimenti: V.L. GUTIÉRREZ CASTILLO, *Estudio*

e che non parrebbe destinata a rimanere un caso isolato<sup>14</sup>: ebbene, nulla vieta di ipotizzare una situazione in cui siffatto ente risulti essere, poniamo, creditore o debitore di soggetti italiani per le più svariate ragioni<sup>15</sup>. Invero, in almeno un caso americano qualcosa del genere è già successo: quando la giurisprudenza colombiana sembrava ammettere il riconoscimento della soggettività di determinati animali, che in seguito avrebbe peraltro negato, la loro capacità di partecipare ad un procedimento giudiziario era stata di conseguenza ritenuta ammissibile anche da una corte statunitense, adita per ottenere l'assistenza di due esperti nordamericani nel procedimento pendente nel Paese d'origine<sup>16</sup>.

*del primer ecosistema con personalidad jurídica en Europa: análisis a luz de la obligación internacional de proteger y del derecho comparado*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2023, 2, 578-60; L. KRÄMER, *Rights of Nature in Europe: The Spanish Lagoon Mar Menor Becomes a Legal Person*, in *Journal for European Environmental & Planning Law*, 2023, 5 ss.; J. JUSTE RUIZ, *The Spanish Law for the recognition of legal personality to the Mar Menor lagoon and its basin in the international context: another step towards the implementation of the rights of nature*, in *Riv. giur. amb.*, 2024, 1, 165 ss.

<sup>14</sup> Per vari riferimenti a sviluppi *in fieri* nella prassi e nella giurisprudenza inglese, olandese e tedesca, oltre che canadese, cfr. A. DRIGO, *Future Generations in Climate Litigation: Early Whispers of an Intergenerational Law?*, in *German Law Journal*, 2024, 1120-1148, nonché V. JACINTO, *Studi sulle 'soggettività problematiche'*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 4 novembre 2025, 42 ss.

<sup>15</sup> Del resto, nella giurisprudenza spagnola già compaiono casi che hanno visto come parte la laguna in questione: cfr. Audiencia Provincial Cartagena, 6 febbraio 2024, Appl. No 525/2023.

<sup>16</sup> US District Court for the Southern District of Ohio, *Community of Hippopotamuses Living in the Magdalena River v. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible & al.*, 15 ottobre 2021, *Civil Action No: 1:21-mc-23*. Il caso è assai peculiare: quattro ippopotami che erano appartenuti al famigerato narcotrafficante Pablo Escobar, e dopo la sua uccisione erano tornati alla vita selvatica, avevano dato vita, in assenza di predatori naturali, ad una numerosa comunità che le autorità colombiane consideravano ormai pericolosa, per cui era stato deciso l'abbattimento degli animali. Nel ricorso contro tale provvedimento, proposto per l'appunto dalla "comunità degli ippopotami" di cui un'associazione animalista si ergeva a rappresentante, veniva argomentato che l'utilizzo di contraccettivi chimici sarebbe stato sufficiente a limitarne efficacemente la popolazione senza bisogno di uccidere nessun animale, ed a tal fine si richiedeva la deposizione dei due biologi nordamericani. E, dal momento che la normativa statunitense consente a qualunque "interested person" straniera di

Con riferimento a questa tipologia di ipotesi, la dottrina internazionale-privatistica ha già iniziato ad interrogarsi su come dovrebbero funzionare i criteri di collegamento, dal momento che nel nostro ordinamento, ed in quelli con cui più di frequente ci confrontiamo, non esistono ovviamente indicazioni di diritto positivo relative all'individuazione del diritto applicabile alla capacità giuridica degli animali o delle entità naturali. I primi orientamenti emersi in proposito propendono dunque, a seconda dei casi *de jure condito* o *de jure condendo*, per un ricorso in via analogica al criterio del luogo di incorporazione, specie quando tali soggettività vengano dotate di meccanismi di *governance* assimilabili a quelli delle persone giuridiche, per cui si dovrà considerare il luogo dove è avvenuto il riconoscimento delle entità in questione, oppure invece al criterio della *lex rei sitae*, in quanto dal punto di vista del nostro ordinamento e di quelli consimili, anche se non per quelli di provenienza, si tratta pur sempre di peculiari *res*, ed il criterio in questione consente ad ogni modo di evitare che si debba applicare la legge di un Paese che pretenda addirittura di riconoscere soggettività di animali o entità naturali situate al di fuori del proprio territorio<sup>17</sup>. Del resto, in ambiti diversi, ed in tempi recenti soprattutto per quanto attiene alle questioni relative alla restituzione dei beni culturali, il diritto internazionale privato ha già dovuto prendere in considerazione speciali entità che stanno a cavallo fra i nostri concetti di *persona* e di *res*<sup>18</sup>.

richiedere questo tipo di assistenza, la corte di Cincinnati ha ritenuto irrilevante valutare se il soggetto in questione sarebbe stato considerato tale anche a livello interno.

<sup>17</sup> Nel senso del ricorso al criterio dell'incorporazione, adeguatamente flessibilizzato, si orienta, in una prospettiva prevalentemente *de jure condito* e centrata sul diritto internazionale privato italiano di cui alla l. 31 maggio 1995, n. 218, S. DOMINELLI, *A New Legal Status for the Environment and Animals, and Private International Law: Tertium Genus Non Datur? Some Thoughts on (the Need for) Eco-Centric Approaches in Conflict of Laws*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2024, 1165 ss. Nel senso, invece, di un sostanziale ricorso al criterio della *lex rei sitae*, ritenuto preferibile per le ragioni esposte nel testo, si orienta, in una prospettiva prevalentemente *de jure condendo* e centrata sul diritto internazionale privato tedesco di cui alle disposizioni preliminari al BGB, L. RADEMACHER, *Chimpanzees, Hippos, and Rivers before German Courts? Party and Legal Capacity of Natural Resources and Animals in Anthropocentric Private International Law*, in *Diritto & Salute*, 2025, 3, 461 ss.

<sup>18</sup> Già nella giurisprudenza coloniale inglese si poteva leggere che “*There is ample authority for the proposition that a Hindu idol is a juristic person*” e questa diveniva anzi la base per affrontare il più delicato problema interpretativo in ordine

Ad ogni modo, entrambi gli approcci parrebbero alla fine suscettibili di poter condurre, se del caso, all'applicazione da parte del giudice interno competente di una legge straniera che soggettivizza animali o entità naturali. A fronte di tale ipotetica applicazione, occorre dunque porsi il successivo problema di un eventuale contrasto della legge in questione con l'ordine pubblico del foro. Invero, si tratta senz'altro di valutare una disciplina che, almeno sino a quando non si produca pure da noi un qualche sviluppo analogo, appare profondamente diversa da quella interna, ma, com'è ben noto, tutto ciò non può bastare a farci concludere nel senso di un sicuro contrasto con l'ordine pubblico. Occorre, infatti, ricordare che non ogni differenza, per quanto significativa, determina tale contrasto, bensì soltanto quelle che determinano una collisione con i principi fondamentali del nostro ordinamento, e che in ogni caso oggetto del controllo in questione non deve essere la struttura astratta dell'istituto straniero, ovviamente non sottoponibile ad una sorta di sindacato di costituzionalità da parte dei nostri giudici, bensì soltanto gli effetti concreti che dall'istituto in questione si vorrebbero ricavare per farli valere nell'ordinamento interno<sup>19</sup>.

alla possibilità di costruire corrispettivamente anche una moschea come persona giuridica, nonostante la ritrosia del diritto islamico al riguardo (Privy Council, 2 maggio 1940, *Masjid Shahid Ganj vs. Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee*). Analogamente, più di recente, una sentenza britannica ha potuto riconoscere ad un tempio indù, in quanto persona secondo il diritto del Paese d'origine, la capacità di agire in giudizio in Inghilterra per il rimpatrio di beni culturali sottratti (Court of Appeal, 13 febbraio 1991, *Bumper Development Corporation v Commissioner of Police for the Metropolis and Others*, [1991] EWCA Civ J0213-5): si veda in proposito S. GHANDHI, J. JAMES, *The God That Won*, in *International Journal of Cultural Property*, 1992, 369 ss. In un caso ancor più vicino ai nostri giorni, si è quindi posto il problema se allo stesso bene culturale oggetto di lite, ovvero nel caso di specie la mummia di un maestro buddhista cinese contesa fra il villaggio d'origine ed un collezionista olandese, fosse riferibile, ai fini dell'individuazione della legge applicabile, il criterio della *lex originis* tipico delle persone, e che tendenzialmente può avvantaggiare il Paese di provenienza, oppure quello della *lex rei sitae*: cfr. Z. CHEN, *The Characterization and Applicable Law of Cultural Objects in Conflicts of Laws: Is a Mummy a Person or a Property?*, in *Conflictoflaws.net*, 24 febbraio 2022.

<sup>19</sup> All'ordine pubblico come limite all'applicazione della legge straniera fanno riferimento sia l'art. 16 della legge n. 218 del 1995, sia le disposizioni omologhe dei vari regolamenti europei di diritto internazionale privato uniformato. In questa sede non possiamo certamente soffermarci sulla vastissima letteratura in tema, per cui

Invero, non vi è alcun dubbio che la soggettività giuridica di ogni essere umano rappresenti un principio fondamentale per il nostro ordinamento, e per gli altri con cui ci confrontiamo, di talché l'applicazione di una legge straniera che la negasse, ammettendo ad esempio la schiavitù o analoghe forme di reificazione dell'uomo, risulterebbe in evidente contrasto con l'ordine pubblico. Tuttavia, ciò non significa affatto che estendere la soggettività anche ad entità ulteriori rispetto all'essere umano, oppure ipotizzare per tali entità forme intermedie di rilevanza giuridica ricostruibili come *tertium genus* fra soggetto e oggetto<sup>20</sup>, determinerebbe di per sé un analogo contrasto. Del resto, è ben noto che anche il nostro ordinamento estende la soggettività giuridica oltre la persona fisica, e che specie nei tempi più recenti accoglie una configurazione complessa e non monolitica della soggettività, per cui un'entità può benissimo essere soggetto a determinati fini e non ad altri<sup>21</sup>.

Si potrebbe, anzi, credibilmente argomentare che la soluzione straniera della soggettivazione di entità naturali, animali o generazioni future risulti addirittura attuativa degli obbiettivi della ricordata riforma costituzionale interna, per cui non solo non contrasterebbe con i valori fondamentali fatti propri dal nostro ordinamento ma tutt'al contrario contribuirebbe ad una loro migliore implementazione. E, anche laddove non si condivida tale conclusione, in quanto si ritenga che la soggettivazione di un'entità naturale non conduce a risultati di

ci limitiamo a rinviare, senza alcuna pretesa di completezza a: G. BADIALI, *Ordine pubblico e diritto straniero*, Milano, 1963; L. PALADIN, *Ordine pubblico*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1965; G. BARILE, *I principi fondamentali della comunità statale ed il coordinamento fra sistemi (l'ordine pubblico internazionale)*, Padova, 1969; N. PALAIA, *L'ordine pubblico internazionale*, Padova, 1974; P. BENVENUTI, *Comunità statale, comunità internazionale e ordine pubblico internazionale*, Milano, 1977; O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012; V. BARBA, *L'ordine pubblico internazionale*, in M. D'AMBROSIO, G. PERLINGIERI (a cura di), *Fonti, metodo e interpretazione*, Napoli, 2017; G. PERLINGIERI, G. ZARRA, *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, 2019.

<sup>20</sup> Per una riflessione critica più generale in ordine ai profili problematici della bipartizione fra persone e cose cfr. V. KURKI, *Animals, Slaves, and Corporations: Analyzing Legal Thinghood*, in *German Law Journal*, 2017, 1069 ss.

<sup>21</sup> Con riferimento all'ordinamento italiano, si possono vedere in proposito C. MAZZÙ, *La soggettività contingente*, in *Comp. dir. civ.*, 2012, 1-29, nonché S. LANDINI, M. RIZZUTI, J. BASSI, N. RUMINE, *Brevi riflessioni sulla soggettività. Giurisprudenza e prassi*, in *Ianus*, 2015, 115-143.

tutela diversi e sostanzialmente migliori da quelli che si otterrebbero per il tramite di più tradizionali tecniche di personificazione, come ad esempio, per restare nell'ambito della protezione dell'ambiente, l'istituzione di un ente parco, la valutazione di nostro interesse in questa sede non cambierebbe affatto. Infatti, se si ritiene che in concreto gli effetti sono analoghi a quelli di strumenti ampiamente utilizzati a livello interno, se ne dovrebbe trarre *a fortiori* una conferma dell'assenza di un contrasto con l'ordine pubblico.

Insomma, non vediamo ragioni per sostenere che in linea generale l'eventuale applicazione delle leggi straniere su cui ci siamo brevemente soffermati comporterebbe una violazione dell'ordine pubblico<sup>22</sup>, anche se proprio la ricordata natura di controllo in concreto che è sottesa alla valutazione in discorso deve indurci anche a non escludere in assoluto che gli esiti specifici cui si pervenga in qualche peculiare vicenda risulterebbero inaccettabili<sup>23</sup>. Anzi, il controllo in questione, proprio nella già lamentata assenza di un'organica attuazione legislativa della nostra riforma costituzionale, potrebbe assolvere proprio alla preziosissima funzione di assicurare un adeguato bilanciamento, impedendo così che finiscano per prodursi effetti sproporzionatamente ed irragionevolmente lesivi della libertà di intrapresa economica o della discrezionalità politica in campo ambientale.

D'altra parte, come è accaduto in altri ambiti di intenso dibattito, i percorsi argomentativi suscitati dalle vicende di contatto internazionale-privatistico con i modelli propri di esperienze giuridiche straniere potrebbero anche riflettersi sul dibattito interno e sui suoi ulteriori sviluppi. Qualora dunque si dovesse consolidare un approccio favorevole ad ammettere gli effetti delle menzionate soggettivazioni straniere, se ne potrebbero forse trarre argomenti ed incentivi per analoghi sviluppi a livello interno, sempre che invece, tutt'al contrario, il ragionamento in ordine alla sostanziale somiglianza degli esiti

<sup>22</sup> Convergono su tale valutazione, per le ragioni sintetizzate nel testo, sia S. DOMINELLI, *op. cit.*, 1176 ss., sia L. RADEMACHER, *op. cit.*, 476 ss., rispettivamente dal punto di vista dell'ordinamento italiano e di quello tedesco.

<sup>23</sup> O. FERACI, *Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell'Unione Europea*, *cit.*, 256-258, con specifico riferimento alla *climate change litigation* osserva come risulti assai difficile rinvenire effettivamente ipotesi di contrasto con l'ordine pubblico, ancorché in casi eccezionali tale evenienza non possa mai essere esclusa.

in esame rispetto a quelli scaturenti dai meccanismi più tradizionali di entificazione non induca piuttosto a ritenere persino superflue le innovazioni.